



## PROPOSTA RIFORMA LAVORO SPORTIVO

### *Introduzione*

L'Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi – ADICOSP – rappresenta sul territorio nazionale circa 250 associati tra Direttori Sportivi, Segretari e Collaboratori della Gestione Sportiva iscritti all'*Elenco Speciale dei Direttori Sportivi* della FIGC. Essi prestano la propria attività lavorativa in tutte le categorie, dalla Serie A ai Dilettanti.

Come già riportato nelle varie note indirizzate lo scorso anno al Ministro Vincenzo Spadafora, in virtù di una crescente necessità di interventi strutturali da parte dell'Esecutivo a tutela di tutte le figure professionali che lavorano nello sport, ADICOSP è a completa disposizione a dare un piccolo contributo al rilancio dello sport e del calcio in particolare. Tutto il movimento ha bisogno di riappropriarsi al più presto dei suoi antichi valori e di favorire il coinvolgimento delle varie professionalità certificate con percorsi di formazione, avendo come ispirazione la citazione del Vangelo "*fuori i mercanti dal Tempio*". Proprio per valorizzare la formazione e quindi la professionalità dei nuovi manager, ADICOSP e Università LUM di Bari organizzano annualmente corsi di Alta Formazione in Management delle Società Calcistiche, propedeutico poi per sostenere gli esami di abilitazione FIGC a Coverciano.

La Legge Delega 86/2019 e il Decreto Lgs. 36/2021 rappresentano una grande occasione per elevare il lavoro sportivo nei professionisti e finalmente anche nei Dilettanti, così da collocare ai margini faccendieri che focalizzano nello sport solo ed esclusivamente interessi personali.

Le proposte che abbiamo elaborato vanno proprio incontro a queste esigenze.

\*\*\*\*\*

*Norme in materia di rapporti tra società dilettantistiche e sportivi dilettanti*

**ADICOSP** Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi

Tel. 392 2235240

Via Pescaglia 71  
00146 Roma

www.Adicosp.it  
Info@adicosp.it



In Italia il fenomeno del dilettantismo è in crescente espansione, solo 4 Federazioni su 44 [FIGCalcio (Serie A-B-Lega Pro); FICiclismo; FIPallacanestro (Serie A1); FIGolf) sono attualmente rappresentative di sport professionistici. Sia la boxe sia il motociclismo sono infatti usciti dagli ambienti professionistici rispettivamente nel 2013 e nel 2011.

Ma chi determina se uno sport è professionistico o dilettante? Nel 1981 in un *momento di emergenza* che ha coinvolto il calcio italiano, il Governo ha elaborato una Legge per gli sportivi professionisti, ossia la nota Legge del 23 marzo 1981 n.91, che da allora ha disciplinato e disciplina tuttora i rapporti di lavoro tra sportivi e Club sia a livello contrattuale sia e livello di tutele previdenziali ed assistenziali.

Il legislatore del 1981 però nel redigere il testo della Legge non ha tenuto conto delle numerose discipline che vengono praticate a livello dilettantistico nel territorio nazionale che hanno differenti peculiarità rispetto al calcio ma che vengono in ogni caso praticate ad altissimo livello.

Si è sempre effettuata una riforma o un intervento legislativo tenendo presente il calcio professionistico. Ma lo sport è anche dilettantismo, pertanto, si auspica che con il prossimo intervento legislativo si possano tutelare tutti gli *stakeholders* sportivi.

\*\*\*\*\*

### ***Ambito comunitario***

L'art. 5 della Legge delega n.86/2019 parla di specificità dello sport ed osservanza dei principi comunitari in materia di sport.

Orbene, il rapporto tra attività sportiva e diritto comunitario, nonché diritto dell'Unione, ha ricevuto un primo, ma fondamentale inquadramento da parte della giurisprudenza intorno alla metà degli anni settanta, a seguito delle due pronunce della Corte di giustizia relative al ciclismo ed al gioco del calcio.

Ai fini che qui rilevano, è sufficiente ricordare che nel caso "*Walrave*" (*Corte di Giustizia Europea 12 dicembre 1974, Walrave & Koch c. Association Union Cycliste Internationale, C-36/74*) la Corte di giustizia era stata chiamata a pronunciarsi in

---

**ADICOSP** Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi

Tel. 392 2235240

Via Pescaglia 71  
00146 Roma

[www.Adicosp.it](http://www.Adicosp.it)  
[Info@adicosp.it](mailto:Info@adicosp.it)

---



ordine alla compatibilità con gli artt. 39 e 59 del Trattato CE (ora 45 e 66 del TFUE), di una clausola, prevista dal regolamento dell'UCI, in base alla quale il corridore e l'allenatore che partecipavano alle gare del Campionato mondiale di corse dietro battistrada dovevano possedere la medesima nazionalità.

A fronte dell'eccezione sollevata dall'UCI, secondo cui nell'ambito di manifestazioni a carattere mondiale, nelle quali partecipano rappresentative nazionali, la regola denunciata non presentava alcun effetto discriminatorio, il Giudice europeo ha sancito tre principi-chiave destinati col tempo a divenire le basi fondanti dei rapporti tra sport e diritto europeo:

1) l'attività sportiva deve considerarsi assoggettata al diritto comunitario soltanto se e in quanto configurabile come attività economica, precisando che, quando una simile attività riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi, essa rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione degli artt. 39-42 del Trattato CE (ora 45-48 del TFUE), o degli artt. 49-55 del Trattato CE (ora 56-62 del TFUE), a seconda dei casi (lavoro subordinato e autonomo);

2) la natura privata delle Federazioni sportive non può costituire un motivo sufficiente per sottrarre queste ultime al diritto comunitario, posto che l'abolizione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione dei servizi sarebbe compromessa se, oltre alle limitazioni stabilite da norme statali, non si eliminassero anche quelle poste da associazioni o organismi non di diritto pubblico nell'esercizio della loro autonomia giuridica;

3) la Corte ha limitato la regola della generale assoggettabilità dello sport-attività economica al diritto comunitario sottolineando che il principio di non discriminazione non concerne la composizione di squadre sportive, ad esempio, di squadre nazionali, poiché la formazione di queste è una questione che interessa unicamente lo sport e non è configurabile come un'attività economica.

---

**ADICOSP** Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi

Tel. 392 2235240

Via Pescaglia 71  
00146 Roma

[www.Adicosp.it](http://www.Adicosp.it)  
[Info@adicosp.it](mailto:Info@adicosp.it)

---



Per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai fini dell'applicazione del diritto comunitario non rileva la distinzione tra attività sportive professionistiche e dilettantistiche, quanto piuttosto la natura economica o meno dell'attività svolta.

Inoltre la giurisprudenza comunitaria chiarisce che, ai fini della qualificazione di un'atleta quale professionista, è sufficiente che questi percepisca una retribuzione periodica a fronte di un obbligo di effettuare una prestazione sportiva in forma subordinata costituente la sua attività principale (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 8 maggio 2003, C-438/00, *Oberlandesgericht Hamm c. Maros Kolpak*, in *Guida al Diritto*, 2003, p. 111 ss.)

Dunque, per l'ordinamento comunitario valgono criteri obiettivi e non mere enunciazioni formali (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 11 aprile 2000, procedimenti riuniti C-51/96 e C-191/97, *Christelle Deliege c. Ligue Francophone de Judo et disciplines associées ASBL e a*, consultabile in <http://eur-lex.europa.eu>.)

Pertanto, secondo quanto si desume dall'orientamento della Corte europea il dilettante "retribuito" è un professionista e, conseguentemente, anche l'ente dilettantistico di cui l'atleta fa parte verrà considerato in ambito comunitario quale impresa (e non ente *no profit*), con conseguente applicazione della normativa in materia.

Per la Commissione Europea qualsiasi partecipazione agli scambi economici attraverso l'offerta di beni e servizi costituisce un'impresa, indipendentemente dalla volontà di profitto.

Infatti, la ricerca del profitto, caratterizzante la nozione codicistica, è estranea alla nozione comunitaria, in base alla quale è considerata impresa "qualunque entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua natura giuridica e dalle modalità di finanziamento".

Nella giurisprudenza comunitaria si prevede un divieto di abuso di posizioni dominanti (che consiste in una situazione di potere economico tale da consentire all'impresa, anche di fatto, di influenzare in modo considerevole l'andamento del mercato relativo a determinati servizi) che limitano la competizione fra gli operatori e ostacolano la libertà di offerta, giacché costituiscono delle imprese, anche di fatto, in

---

**ADICOSP** Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi

Tel. 392 2235240

Via Pescaglia 71  
00146 Roma

[www.Adicosp.it](http://www.Adicosp.it)  
[Info@adicosp.it](mailto:Info@adicosp.it)

---



grado di proteggersi dalla pressione della concorrenza (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 23 aprile 1991, C-41/90, *Klaus Hofner and Fritz Elser c. Macroton GmbH* ECR, consultabile in <http://eur-lex.europa.eu>.)

Questi stessi principi si sarebbero dovuti applicare in ambito sportivo nonostante la specificità di tale materia.

In ogni caso la sua peculiarità non può giustificare una deroga così evidente ai principi fondamentali comunitari. Di conseguenza non dovrebbe essere ammissibile una differenziazione di trattamento tra gli enti professionistici e quelli dilettantistici, laddove questi ultimi svolgano sostanzialmente un'attività economica.

E' importante qui ricordare che, con provvedimento del 27 giugno 2018, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è stata sanzionata dall'AGCOM per oltre 3 milioni di euro, per la violazione dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). L'infrazione è derivata dalla previsione di restrizioni all'accesso al mercato dei servizi professionali offerti da alcune specifiche figure di supporto alle squadre di calcio, in particolare: i Direttori Sportivi e i Collaboratori della Gestione Sportiva, che curano gli assetti organizzativi delle squadre di calcio in ambito, rispettivamente, professionistico e dilettantistico; gli Osservatori Calcistici, che svolgono attività di scouting, e i Match Analyst, che effettuano l'analisi statistica dei dati prestazionali di singoli calciatori e squadre.

L'Antitrust ha multato inoltre nell'ottobre 2019 anche la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), per 450mila euro, per abuso di posizione dominante ovvero per aver impostato una strategia volta a limitare lo svolgimento dell'attività amatoriale equestre svolta dagli Enti di Promozione Sportiva, con l'intento di conglobare nell'ambito dell'attività agonistica tutta l'attività equestre.

Anche nei confronti della Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBS) l'Antitrust aveva avviato un'istruttoria (...successivamente archiviata), poiché i regolamenti della Federazione ponevano dei divieti a società e atleti di partecipare a competizioni non federali. In tale vicenda, l'Antitrust ha "graziato" la Federazione, invitandola a modificare i propri Regolamenti, prevedendo l'obbligo da parte delle associazioni sportive affiliate di *"comunicare alla federazione la volontà di*

---

**ADICOSP** Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi

Tel. 392 2235240

Via Pescaglia 71  
00146 Roma

[www.Adicosp.it](http://www.Adicosp.it)  
[Info@adicosp.it](mailto:Info@adicosp.it)

---



*organizzare o partecipare con propri atleti a manifestazioni sportive non svolte sotto l'egida federale", nonché l'obbligo da parte dei tesserati "di verificare, qualora desiderino "partecipare a competizioni organizzate da altre Federazioni o Enti, che non vi siano manifestazioni sportive federali concomitanti". In caso di concomitanza dovrà essere effettuata richiesta di autorizzazione.*

Occorre pertanto conformare la legislazione sportiva al diritto comunitario, per evitare di incorrere in ulteriori violazioni e sanzioni.

Bisogna invitare le singole Federazioni e Discipline sportive associate a modificare i propri Regolamenti, al fine di garantire il libero esercizio dell'attività sportiva con chiunque. Nello sport non dovrà più esistere il principio di esclusività che possa premiare un soggetto giuridico a discapito di altri.

Lo sport di base e lo sport di vertice non sono e non dovranno essere in contrapposizione, perché non esiste l'uno senza l'altro.

\*\*\*\*\*

### ***Contesto nazionale: lo sportivo professionista***

L'analisi del contesto comunitario ci permette di evidenziare le storture della vigente normativa sportiva, ma ci consente, d'altro canto, di inquadrare quali istituti e quali norme dovranno essere oggetto di riforma con la Legge n.86/2019.

Partendo dalla Legge n.91/1981, questa riconosce lo *status* di sportivo professionista ad *"atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità, nell'ambito delle discipline regolate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica"*.

Tuttavia, si è sempre discusso circa il carattere tassativo dell'elencazione delle figure professionali menzionate in tale disposizione. Esistono, infatti, ulteriori operatori (si pensi ad esempio ai medici, ai massaggiatori, ai segretari ovvero agli

---

**ADICOSP** Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi

Tel. 392 2235240

Via Pescaglia 71  
00146 Roma

www.Adicosp.it  
Info@adicosp.it

---



impiegati o agli incaricati di mansioni amministrative o organizzative o di servizi ausiliari) che esercitano mansioni non strettamente connesse all'attività agonistica in favore delle società sportive.

Tali figure dovranno essere riconosciute dal Legislatore non certo come "sportivi", poiché sportivi non sono, ma come *sports worker*, ossia lavoratori dello sport, e dovranno essere sottoposti anch'essi all'ordinamento sportivo analogamente agli sportivi.

Una definizione di *sports worker* potrebbe essere "*Chiunque presta la propria opera, a vario titolo, in favore di associazioni e società sportive, con carattere di continuità ed a titolo oneroso nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualifica di "sports worker" dal CONI e/o dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dallo stesso CONI e/o dalle Federazioni*".

Nei loro confronti potrebbero essere previsti dei contratti-tipo di collaborazione, il cui contenuto potrà essere regolamentato di concerto con le rispettive associazioni e sindacati di categoria.

In futuro, occorrerà evitare che un soggetto che opera nel mondo sportivo possa concludere contratti in forza di Accordi Collettivi non sportivi. Chi opera nello sport dovrà rispettare l'ordinamento sportivo ed essere tutelato dalle sue norme. Sarà opportuno eliminare le attuali incongruenze e garantire omogeneità di trattamento per tutti, sportivi e *sports worker*.

\*\*\*\*\*

### ***Attività dilettantistica e sportivi dilettanti***

La nozione di "sportivo dilettante", così come quella di attività sportiva dilettantistica, non trova oggi nel nostro ordinamento alcuna definizione in positivo, dal momento che gli unici interventi legislativi rivolti a tale settore (legge 25 marzo 1986 n. 80, legge 16 dicembre 1991 n. 398, e, da ultimo, legge 27 dicembre 2002 n.

---

**ADICOSP** Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi

Tel. 392 2235240

Via Pescaglia 71  
00146 Roma

[www.Adicosp.it](http://www.Adicosp.it)  
[Info@adicosp.it](mailto:Info@adicosp.it)

---



289) hanno cercato di individuare lo sport dilettantistico in “negativo”, come cioè tutto ciò che non è professionistico.

Prendendo di riferimento la definizione riconosciuta a quest’ultimo, riusciremo, a contrario, a risalire al primo.

L’attività sportiva dilettantistica potrebbe essere definita, ad esempio, come quell’attività svolta dai soggetti che, pur facendo parte dell’elenco previsto dall’art. 2 L. 91/81:

- svolgono attività sportiva con associazioni aderenti ad Enti/Organismi, o anche dipendenti diretti di quest’ultime, non riconosciute dal CONI;
- esercitano l’attività sportiva in Federazioni sportive riconosciute dal CONI che non prevedono il professionismo;
- praticano l’attività sportiva in categorie in cui la Federazione di appartenenza le ha espressamente definite dilettantistiche.

Una definizione, invece, di sportivo dilettante potrebbe essere la seguente: sono sportivi dilettanti *“gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi, i collaboratori della gestione sportiva, i preparatori atletici ossia tutti coloro che esercitano l’attività sportiva, a livello dilettantistico, con carattere di continuità ed a titolo oneroso e che instaurano con la società sportiva rapporti di lavoro nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse e con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per l’attività dilettantistica”*.

Si ritiene opportuno, pertanto, normare sia una definizione di attività dilettantistica, sia di sportivo dilettante e prevedere in favore di quest’ultimo tutele (contrattuali, previdenziali ed assistenziali) anche qualora questi svolga l’attività sportiva, a livello agonistico, in categorie inferiori.

Si metterebbe in pratica il principio di uguaglianza riconosciuto dall’art. 3 della Costituzione e porterebbe più appassionati a praticare sport anche in categorie inferiori.

Si dovrà, inoltre, garantire un’uniformità di trattamento (in termini di status, di retribuzione e di tutele), indipendentemente dal sesso, nonché riconoscere il rapporto di lavoro sportivo anche in ambito dilettantistico. In tale prospettiva, si potrebbero,

---

**ADICOSP** Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi

Tel. 392 2235240

Via Pescaglia 71  
00146 Roma

www.Adicosp.it  
Info@adicosp.it

---





magari, inserire i cd. *salary cup*, a garanzia di quanto pattuito nell'accordo-tipo tra società e "sportivo" (atleta, allenatore, direttore tecnico-sportivo, etc.) e tra società e *sports worker* (segretario, medico sportivo, etc.). Accordi che dovranno essere obbligatoriamente depositati presso la Lega o Comitato territoriale di riferimento.

Peraltro, sul punto, per quanto d'interesse ad ADICOSP, si rileva come il vigente articolo 94<sup>quater</sup> delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF), non solo non riconosce al Direttore Sportivo professionista la possibilità di tesserarsi e svolgere la propria opera in favore di società dilettantistiche (...riconoscendo tale possibilità al solo Collaboratore della Gestione Sportiva, di "rango" inferiore rispetto al Direttore Sportivo), ma prevede, altresì, la facoltà e non l'obbligo di sottoscrivere, su apposito modulo, accordi-tipo annuali con le società dilettantistiche.

Attualmente, solo gli allenatori professionisti possono stipulare accordi economici con società dilettantistiche.

Pertanto, è doveroso intervenire nell'uniformare la normativa a tutte le figure "sportivi" e *sports worker* ed elevare il principio di libero esercizio dell'attività lavorativa nello sport in ogni ambito e categoria.

Tale opera di riforma sul punto assicurerà un aumento del livello qualitativo in ambito dilettantistico nonché un maggior livello occupazionale.

Inoltre, sarebbe opportuno che le società sportive, anche dilettantistiche attingessero obbligatoriamente agli Albi istituiti presso il CONI e/o presso ogni Federazione sportiva (Direttori sportivi, Collaboratori della Gestione sportiva, Segretari, Medici sportivi, Match Analysis, etc.), per la gestione tecnico-sportiva e amministrativa societaria.

Quanto all'instaurando rapporto di lavoro tra i soggetti sportivi dilettantistici, questo si dovrà costituire contestualmente al tesseramento ed essere depositato unitamente all'accordo economico, presso la Lega o il Comitato territorialmente competente, a pena di nullità.

Nell'accordo economico dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo del soggetto sportivo al rispetto della normativa federale, delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

---

**ADICOSP** Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi

Tel. 392 2235240

Via Pescaglia 71  
00146 Roma

[www.Adicosp.it](http://www.Adicosp.it)  
[Info@adicosp.it](mailto:Info@adicosp.it)

---



Ogni controversia nascente dall'interpretazione ed esecuzione di tale accordo-tipo dovrà essere devoluta ai Collegi arbitrali istituiti presso la Leghe di riferimento, i cui lodi dovranno costituire titolo per procedere al recupero del credito in ambito ordinario.

In caso di inadempienze e di impossibile recupero del credito derivante dall'accordo economico, ogni Federazione potrebbe prevedere la costituzione di un Fondo gestito dalle stesse per la corresponsione di un'indennità di garanzia a copertura di tutto o parte del corrispettivo previsto e contenuto nell'accordo economico.

Ad esempio, nel calcio è stato istituito il Fondo di solidarietà per calciatori, allenatori e preparatori atletici professionisti che ben potrebbe essere previsto anche per tutti i soggetti dilettanti. Peraltro, tale Fondo di solidarietà, incomprensibilmente, non è stato esteso anche alla figura del Direttore sportivo, benchè rientrante nella qualifica di sportivo professionista di cui alla Legge n.91/81.

Dunque, si auspica, in merito, un doppio intervento volto, da un lato, ad estendere ai Direttori sportivi la possibilità di attingere al già costituito Fondo di solidarietà per calciatori, allenatori e preparatori atletici e, dall'altro lato, prevedere un ulteriore Fondo per l'ambito dilettantistico a garanzia degli accordi economici stipulati tra ASD/SSD e sportivi nonché accordi di collaborazione conclusi tra ASD/SSD e *sports worker*.

In tal senso, un'iniziativa lodevole è stata già intrapresa dall'attuale Governo prevedendo con il Decreto Rilancio il Fondo Salva Sport.

Sarà compito del Governo, dunque, riconoscere in ambito dilettantistico l'attività remunerata sia per gli sportivi dilettanti sia per gli *sports worker* e che le somme agli stessi erogate non siano semplici rimborsi spese, stante la prevalenza del diritto comunitario sugli ordinamenti nazionali in materia di attività economiche.

\*\*\*\*\*

### *Previsione di ASD e SSD lucrative*

**ADICOSP** Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi

Tel. 392 2235240

Via Pescaglia 71  
00146 Roma

www.Adicosp.it  
Info@adicosp.it



Per risollevare le sorti del mondo sportivo è necessario prevedere la possibilità per chi esercita l'attività sportiva dilettantistica di svolgerla in forma di impresa, tenuto conto non solo dei principi comunitari che già ammettono tale possibilità, ma altresì tenuto conto del recente passato che un intervento in tal senso aveva già previsto. Ci si riferisce, in particolare, alla Legge n.205/2017 (legge di Bilancio 2018), che agli articoli 353 e seguenti aveva introdotto tale possibilità. Articoli successivamente abrogati.

Un intervento, in tal senso, creerebbe tuttavia un miglioramento dell'intero movimento dilettantistico che, per mere ragioni di opportunità, si dovrà dotare di profili manageriali e tecnici-sportivi di elevata qualità.

E' auspicabile, pertanto, prevedere realtà societarie lucrative anche in ambito dilettantistico. Saranno sicuramente società *low profit*, tuttavia, non sarebbe da escludere, a priori, che, con una corretta gestione ed organizzazione societaria, tali sodalizi possano acquisire elevati profitti.

Ebbene, in un così difficile momento storico, soprattutto, per le realtà dilettantistiche, tale iniziativa potrebbe generare speranze per gli operatori del settore sportivo.

Con tale opera di riforma non ci saranno più limiti sul piano della redistribuzione degli utili (lucro soggettivo) né sul piano del fatturato (lucro oggettivo) e le società potranno, al contempo, beneficiare di determinate agevolazioni fiscali.

In un tale contesto, il Governo e la società Sport e Salute, dovranno vagliare delle linee guida per far in modo che la scelta di costituire una società sportiva dilettantistica lucrativa (o di trasformare una società dilettantistica no profit in una società dilettantistica profit) avvenga nel rispetto di una serie di prescrizioni (in via esemplificativa, la dicitura "Società sportiva dilettantistica lucrativa"; lo svolgere attività dilettantistica; il divieto per gli amministratori di ricoprire altre cariche in altre realtà lucrative affiliate alla medesima Federazione o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva nell'ambito della stessa disciplina; la presenza di figure professionali tra i quali "Direttori tecnici-sportivi" utili nel

---

**ADICOSP** Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi

Tel. 392 2235240

Via Pescaglia 71  
00146 Roma

[www.Adicosp.it](http://www.Adicosp.it)  
[Info@adicosp.it](mailto:Info@adicosp.it)

---



supervisionare le attività) da far inserire magari nello Statuto sociale, così da garantire l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica.

Un'iniziativa che rispetto al precedente intervento legislativo, poco dopo ingiustamente bocciato, potrebbe estendere a tutte le realtà associative sportive, e non solo a quelle riconosciute dal CONI, di poter beneficiare della finalità lucrativa.

Quanto alle agevolazioni dal punto di vista strettamente fiscale si potrebbe optare per una riduzione dell'IRES.

Dal punto di vista tributario, invece, tutti i ricavi derivanti dall'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche lucrative potrebbero essere soggetti ad IVA agevolata. Analogamente, l'imposta agevolata potrebbe applicarsi sui servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dello sportivo e degli *sports worker*.

\*\*\*\*\*

### ***Le collaborazioni sportive in ambito dilettantistico***

Il riconoscimento del rapporto di lavoro in ambito dilettantistico e degli *sports worker* è un atto dovuto, soprattutto, in virtù del fatto che il Governo, con l'emanazione del Decreto "Cura Italia" (Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18), in particolare all'articolo 96, ha riconosciuto quali lavoratori dello sport tutti coloro che possedevano rapporti di collaborazione (*ergo* di lavoro), a vario titolo, con Federazioni, DSA, EPS, ASD e SSD, in forza dei quali si sono visti riconoscere l'indennità di 600 euro da Sport e Salute S.p.A.

Il Decreto "Cura Italia" ha pertanto anticipato quella che dovrebbe essere la posizione del Governo in ordine ai rapporti di collaborazione in ambito dilettantistico.

Quanto ai compensi si potrebbe prevedere un aumento da 10.000 a 15-20.000,00 euro della franchigia fiscale.

Solamente le associazioni iscritte al Registro CONI potranno poi utilizzare di tali agevolazioni sui compensi degli sportivi e degli *sports worker*.

---

**ADICOSP** Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi

Tel. 392 2235240

Via Pescaglia 71  
00146 Roma

[www.Adicosp.it](http://www.Adicosp.it)  
[Info@adicosp.it](mailto:Info@adicosp.it)

---



Pertanto, non potranno mai essere considerati redditi diversi, ex art. 67 lett. m) TUIR, i compensi corrisposti all'istruttore professionista (es. soggetto con partita IVA) di un'associazione che svolge attività non riconosciuta dal CONI.

In materia tributaria si potrebbero prevedere degli sgravi importanti in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche rispetto agli accordi depositati presso le Leghe o i Comitati territorialmente competenti. Sgravi, magari, dalle scommesse sportive, dal credito d'imposta e dai diritti televisivi auspicando una maggiorazione circa la distribuzione delle quote percentuali a favore delle categorie inferiori come da Legge Melandri.

Il Governo, da ultimo, dovrà adottare misure a sostegno del settore dilettantistico, in particolare, si ritiene di primaria importanza rivedere il sistema delle sponsorizzazioni. Bisogna far riavvicinare le piccole e le medie imprese al mondo sportivo dilettantistico, favorendo l'immissione di liquidità nel settore e, contestualmente, assicurando alle stesse imprese una vantaggiosa opportunità di investimento.

\*\*\*\*\*

### ***Politiche di immigrazione per attività sportive***

Anche una parte della legislazione nazionale non sembra dare peso al *discrimen* attività professionistica-dilettantistica.

In particolare, la Legge 30 luglio 2002, n. 189, intitolata "*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 - Suppl. ord.), all'art. 22, comma 5 *bis*, ha modificato l'articolo 27 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, aggiungendo il comma 5 *bis*, che ha previsto il requisito necessario per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro di carattere sportivo, ovvero "*lo svolgimento di «un'attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita»*".

---

**ADICOSP** Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi

Tel. 392 2235240

Via Pescaglia 71  
00146 Roma

www.Adicosp.it  
Info@adicosp.it

---



In particolare, ai sensi dell'art. 22, comma 5 *bis*, della legge 30 luglio 2002, n. 189 «*Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili*».

Si evidenzia, come sul punto, ad esempio, la FIGC-LND non si è adeguata a tale disposizione, non prevedendo la possibilità per gli extracomunitari di ottenere il visto per praticare attività dilettantistica benché retribuita.

\*\*\*\*\*

### ***Professionisti di fatto e semi professionismo***

I professionisti di fatto sono tutti quegli atleti che hanno uno *status* di dilettante, perché le Federazioni d'appartenenza non hanno provveduto, nell'ambito della loro disciplina sportiva, a distinguere tra dilettanti e professionisti.

Questi atleti svolgono un'attività a titolo oneroso e continuativo in favore di società sportive traendo da tale rapporto l'unica o, comunque, preponderante, fonte di sostentamento.

Di fronte a situazioni sostanzialmente identiche con il professionismo, pertanto, l'elemento discrezionale è costituito dal provvedimento formale della qualificazione da parte della Federazione che finisce con il determinare l'applicazione al rapporto tra atleta e società di diverse regolamentazioni giuridiche e ciò senza reale giustificazione.

Sarà compito del Governo superare tale discrasia. Anche in mancanza di qualificazione da parte delle Federazioni, il "professionista di fatto" dovrebbe trovare

---

**ADICOSP** Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi

Tel. 392 2235240

Via Pescaglia 71  
00146 Roma

[www.Adicosp.it](http://www.Adicosp.it)  
[Info@adicosp.it](mailto:Info@adicosp.it)

---



tutela nelle norme di cui alla Legge n.91/81 evitando così una palese disparità di trattamento che non è giustificata dall'identità delle situazioni da disciplinare.

Il Professionista di fatto dovrebbe essere inquadrato nel semiprofessionismo.

Per gli sport collettivi si potrebbe riconoscere lo status di semiprofessionista (e godere delle tutele del professionista) solo a coloro che svolgono attività ad alti livelli, magari prendendo di riferimento le primissime serie o categorie.

Per gli sport individuali, invece, la selezione potrebbe avvenire in base al c.d. ranking così da assicurare ai migliori atleti lo *status* di semiprofessionista e la possibilità di godere delle tutele del professionista per un tot di anni.

Orbene, considerato che il Governo ha affidato alle Federazioni ogni opportuna iniziativa sulla gestione e riorganizzazione dei futuri campionati, con il presente documento si coglie tuttavia l'occasione di esprimere come, secondo ADICOSP, dovrebbe essere inteso il semiprofessionismo, ovvero come una fase di transizione, di preparazione per le società dilettantistiche al mondo professionistico.

Con la previsione del dilettantismo retribuito e la formalizzazione degli accordi economici si contrasterebbe in modo deciso il nero in ambito dilettantistico.

Previsione di riforma:

- a) Definizione di attività dilettantistica e di sportivo dilettante;
- b) Riconoscimento e definizione dello sports worker
- c) Riconoscimento del rapporto di lavoro in ambito dilettantistico;
- d) Accesso obbligatorio agli Albi federali e/o del CONI;
- e) Istituzione di ASD/SSD lucrative;
- f) Salary cup per sportivi e sports worker che collaborano con ASD/SSD, scaglionando l'importo dell'accordo a seconda della categoria di appartenenza, i cui parametri saranno determinati in presenza delle associazioni sindacali di riferimento;
- g) Obbligo del deposito dell'accordo-tipo dello sportivo e dello sports worker presso la Lega di riferimento contestualmente al tesseramento;
- h) Sgravi fiscali per ASD/SSD e beneficio del credito d'imposta;
- i) Aumento dell'importo esentasse da 10.000,00 a 15-20.000,00 euro;

**ADICOSP** Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi

Tel. 392 2235240

Via Pescaglia 71  
00146 Roma

www.Adicosp.it  
Info@adicosp.it



- j) Obbligo per ASD/SSD di avvalersi della figura del direttore sportivo professionista o del collaboratore della gestione sportiva, da tesserare all'inizio di ogni stagione sportiva (modifica art.94quater NOIF);
- k) Estensione ai Direttori sportivi del già costituito Fondo di Solidarietà;
- l) Istituzione Fondo per sportivi e sports worker in ambito dilettantistico.

In ogni caso, sul punto, ADICOSP invita il Dipartimento per lo Sport ad affrontare tale opera di riforma con l'ausilio di una "task force" avente funzioni consultive, composta da professionisti, operanti nel settore sportivo, a vario titolo, in possesso di comprovata esperienza e competenza acquisita soprattutto "sul campo", che potrebbero offrire al Governo, al CONI ed alle singole Federazioni, un ottimo supporto nella fase di rinascita per lo sport italiano.

Relatori:

*Alfonso Morrone* (Presidente ADICOSP); *Pasquale Gigliotti* (Avvocato e Consigliere ADICOSP); *Antonio Rocca* (Avvocato Diritto Sportivo).

*Roma, 03 Ottobre 2021*

IL PRESIDENTE  
(Alfonso MORRONE)

**ADICOSP** Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi

Tel. 392 2235240

Via Pescaglia 71  
00146 Roma

www.Adicosp.it  
Info@adicosp.it